

TI_GERICHTE 60.2022.75 vom 2. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.75

FR: TI_GERICHTE 60.2022.75 du 2 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 60.2022.75 del 2 marzo 2023

Regeste

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. falsità in documenti. apprezzamento anticipato delle prove

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento segnatamente all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 7.3.2022 contro il decreto di abbandono 24.2.2022, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell'art. 322 cpv. 2 CPP) e, anche, proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

E. 1.3.1

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L'interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2). Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

E. 1.3.2

In considerazione dell'esito del gravame, respinto nel merito, può rimanere irrisolta la questione a sapere se RE 1 possa essere reputato accusatore privato nel procedimento penale e dunque se abbia la legittimazione per presentare l'impugnativa.

E. 2

. Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP). Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indiziati. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento .

E. 3

. 3.1. RE 1 ipotizza nei confronti di PI 1 il reato di falsità in documenti giusta l'art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, 4. ed., art. 251 CP n. 1 ss.)].

E. 3.2

Il reato ai sensi dell'art. 251 cifra 1 CP reprime la falsificazione di un documento (falso materiale) rispettivamente la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Nel primo caso, l'art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso. Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l'autore apparente rispettivamente quando l'atto fa sorgere l'apparenza che esso derivi da un'altra persona rispetto all'autore effettivo (decisione TF 6B_807/2021 del 7.6.2022 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 3). Nel caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta “ menzogna scritta ” trascende in reato solo dove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero unicamente se il documento possiede un'accresciuta capacità persuasiva perché il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF 6B_807/2021 del 7.6.2022 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.). Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 181).

E. 3.3.1

Il reclamante imputa a PI 1 – in relazione al precetto esecutivo n. _____ di data 11.1.2018 di CHF 182'582.40 a carico della _____ (debitore), fatto spiccare dalla _____ (creditore) – di essersi qualificata procuratrice della _____ e di avere apposto la sua firma sul precetto esecutivo, ovvero di essersi fatta notificare il precetto esecutivo. In mancanza di opposizione, la procedura sarebbe sfociata nel fallimento, il

22.11.2018, della società.

E. 3.3.2

Sul precetto esecutivo in questione, a pag. 2, al punto “ Visto di notificazione ”, è barrata la casella “ A un'altra persona ”, a cui seguono, scritte a mano, con riferimento alla citata casella, le indicazioni “PI 1 (procuratrice) ”, la data (12.1.2018) e la firma del notificatore. Subito sotto, al punto “ Impossibile procedere alla notificazione ”, è barrata la casella “ Destinatario irreperibile ” (allegato 2 al verbale 4.9.2019 di PI 1, AI 6).

E. 3.3.3

Interrogata il 4.9.2019 quale imputata, PI 1 ha addotto di lavorare presso la _____ occupandosi del centralino telefonico, dell'accoglienza clienti, del ritiro della posta e di altre piccole mansioni. Ha affermato, in merito al suddetto precetto esecutivo, che: “ Il postino è arrivato da me con questo precetto chiedendomi se questa società fosse domiciliata presso la _____. Io ho risposto di no e quindi non l'ho ritirato. Infatti sul precetto figura “destinatario irreperibile”. Il mio nome figura sul precetto solo perché il postino mi ha chiesto se fosse una società domiciliata presso _____. Io figuro quale “procuratrice” perché per la Posta io sono effettivamente procuratrice della _____. Ora che ricordo vorrei precisare un fatto, io avevo trovato nella casella postale di _____ l'avviso di ritiro del precetto esecutivo. Sono quindi andata in posta, ho guardato per quale società fosse il precetto esecutivo, ho detto all'impiegato dell'ufficio postale che la società non era domiciliata presso _____, e quindi l'impiegato ha indicato che io ho dichiarato che il destinatario non era presso _____, indicandolo quale irreperibile. Ribadisco di non aver ritirato il precetto esecutivo. Vorrei precisare in conclusione che tutto quanto manoscritto sul precetto esecutivo (...) non è stato da me apposto, ma dall'impiegato dell'ufficio postale. Io avevo semplicemente riferito che la società non aveva sede da noi .” (p. 3 s., AI 6).

E. 3.3.4

La Posta CH SA, Corporate Center, Servizio inchieste, interpellata dal procuratore pubblico il 24.2.2020 (AI 26), con scritto 2.3.2020 ha riportato il nome della persona che, il 12.1.2018, si era occupata del precetto esecutivo, indicando che non era più alle sue dipendenze. Ha comunicato le informazioni raccolte in seguito ai suoi propri accertamenti: “ A detta del responsabile dell'ufficio postale di _____, la _____ non ha mai avuto un recapito postale a _____ e ciò ha più volte indotto in errore il personale di recapito; La signora PI 1 è impiegata presso un cliente con casella postale; L'atto esecutivo oggetto della vertenza, nei nostri sistemi informatici, risulta dapprima avvisato per il ritiro in casella e poco dopo rinviato all'origine con l'indicazione “destinatario irreperibile all'indirizzo indicato.” (...) Questo ci porta ad ipotizzare che l'AE sia stato per errore avvisato per il ritiro nella casella postale del cliente per cui lavora la signora PI 1; dopo che la signora PI 1 si è accorta che l'AE non concerneva partner della ditta per cui lavora, l'ha restituita seduta stante all'impiegato postale, il quale l'ha poi rinviata al mittente con l'indicazione di irreperibilità, dimenticandosi verosimilmente di annullare/cancellare la precedente notifica .” (AI 29).

E. 3.3.5

In queste circostanze, si deve necessariamente concludere per l'inesistenza di indizi di colpevolezza a carico di PI 1. Quanto scritto da La Posta (comprovato dall'allegato “ Accertamento del recapito IPLAR ”) ricalca infatti quanto affermato dall'imputata nel corso

della sua audizione, ovvero che ella non ha ritirato il precetto esecutivo concernente la citata società. Nulla di particolare in capo alla colpevolezza di PI 1 si può dedurre dal fatto che – al momento dell’interrogatorio, in data 4.9.2019 – ella abbia ricordato con precisione i fatti soltanto raccontandoli, così come riportati nel verbale, considerato che si occupava tutti i giorni della corrispondenza della fiduciaria e che, da quando si era confrontata con l’impiegato postale, era trascorso un anno e mezzo. Non si può dunque ritenere, come addotto dal reclamante, che le sue dichiarazioni siano state contraddittorie. Il fatto che l’impiegato postale abbia ommesso di annullare/cancellare la notifica del precetto esecutivo rispettivamente che, in seguito al/lla mancato/a annullamento/cancellazione, l’Ufficio dei fallimenti abbia proceduto nei suoi incombeni nei confronti della _____ non può manifestamente essere addebitato all’imputata. E’ invero una mera ipotesi, e come tale non sostanziata da alcun elemento concreto, che PI 1, spacciandosi per procuratrice della _____, avrebbe intenzionalmente ritirato il precetto esecutivo per cagionare il fallimento della società, ovvero che avrebbe agito quale complice di _____, il quale avrebbe premeditato il fallimento della società, agendo con condotta fraudolenta. Poteva del resto essere stata unicamente PI 1 a comunicare all’impiegato postale che il destinatario era irreperibile. Si deve infine rilevare che, come risulta dalle contestazioni di cui al verbale di interrogatorio 27.11.2019 di RE 1 (p. 3, AI 21), quest’ultimo sapeva già dal dicembre 2017 che la _____ non aveva più alcun recapito valido, tanto è vero che il reclamante aveva scritto all’Ufficio del registro di commercio assicurando di sistemare la situazione entro breve tempo. Di modo che eventuali disguidi nell’intimazione di atti non possono che essere rimproverati alla società ed ai suoi organi, ossia al direttore della succursale RE 1, non a terze persone.

E. 3.4.1

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1029/2016 del 27.4.2017 consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 1). Il principio inquisitorio giusta l’art. 6 CPP non obbliga nondimeno l’autorità penale ad assumere d’ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)] delle parti (art. 107 cpv. 1 lit. e CPP) mezzi di prova qualora – in considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove secondo l’art. 139 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1408/2021 del 5.5.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 3).

E. 3.4.2

Per i motivi alla base del decreto di abbandono 24.2.2022 e di questo stesso giudizio si poteva/può rinunciare senza incorrere in arbitrio ad esperire ulteriori prove (segnatamente procedere ai postulati interrogatori), che non avrebbero potuto/potrebbero manifestamente mutare l’esito del procedimento penale in questione.

E. 4

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II
presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.